

C12498 - VEZZOLA-CALCESTRUZZI/CONCRETE ITALIA

Provvedimento n. 30358

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 2 novembre 2022;

SENTITO il Relatore, Professor Michele Ainis;

VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la Comunicazione delle società Calcestruzzi S.p.A. e Vezzola S.p.A.;
pervenuta il 5 ottobre 2022;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Vezzola S.p.A. ("Vezzola") è una società attiva nella escavazione e commercio di ghiaia e sabbia, la produzione e il commercio di calcestruzzo preconfezionato, leganti idraulici, conglomerati bituminosi e di materiali per l'edilizia, l'esecuzione di movimenti e di lavori di terra. Il fatturato mondiale di Vezzola nel 2021 è stato pari a circa [31-100]* milioni di euro, di cui [31-100] realizzati in Italia.

2. Calcestruzzi S.p.A. ("Calcestruzzi") è una società attiva nella produzione e commercializzazione di calcestruzzo e inerti per l'industria delle costruzioni. Calcestruzzi è controllata al 100% da Italcementi S.p.A., il cui capitale è interamente detenuto da HeidelbergCement France SAS, che fa parte del gruppo multinazionale HeidelbergCement AG. HeidelbergCement AG ha realizzato, nel 2021, un fatturato mondiale pari 18,7 miliardi di euro. Nel 2021 Italcementi ha realizzato in Italia un fatturato pari a circa [501-700] milioni di euro.

3. Concrete Italia S.r.l. ("CI") è una società attiva nella produzione e commercializzazione di calcestruzzo per l'industria delle costruzioni. CI risulta attualmente controllata in via esclusiva da Calcestruzzi, in ragione della propria partecipazione al 51% del capitale della società. Il restante 49% di CI è invece detenuto da Vezzola. In particolare, CI gestisce tramite contratti di affitto impianti per la produzione e vendita di calcestruzzo di proprietà dei propri soci Calcestruzzi e Vezzola, localizzati nelle province di Bergamo, Brescia, Mantova e Verona. Nel 2021, CI ha realizzato un fatturato mondiale pari a circa [10-31] milioni di euro, di cui [10-31] realizzati in Italia.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

4. La comunicazione in esame riguarda l'acquisizione da parte di Vezzola, attualmente socio di minoranza di CI con una quota del 49%, del controllo congiunto di tale società, unitamente a Calcestruzzi. Tale acquisizione del controllo congiunto non avviene attraverso un aumento del capitale sociale di CI detenuto da Vezzola, ma in ragione della sottoscrizione di un Patto Parasociale che fa esplicito riferimento al passaggio a una situazione di controllo congiunto.

[Omissis]¹. [Omissis].

5. Le Parti hanno contestualmente previsto, all'interno del medesimo Patto Parasociale, un reciproco obbligo di non concorrenza nei mercati rilevanti (del prodotto e geografici) in cui opera CI, della durata di 5 anni.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

6. L'Operazione comunicata costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c), della legge n. 287/90, in quanto comporta l'acquisizione del controllo congiunto di un'impresa e con essa la costituzione di un'impresa comune a pieno titolo.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 139/04², ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme

* [Nella presente versione alcuni dati sono omissi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]

¹ [Omissis].

² [L'Operazione non presenta dimensione comunitaria in quanto entrambe le imprese interessate hanno realizzato in Italia oltre i due terzi del proprio fatturato totale nell'Unione Europea.]

delle imprese interessate è stato superiore a 517 milioni di euro e il fatturato totale realizzato individualmente, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 31 milioni di euro.

7. L'obbligo di non concorrenza descritto in precedenza può essere considerato una restrizione connessa all'operazione, per il periodo corrispondente alla durata dell'impresa comune³.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

I mercati rilevanti e gli effetti dell'operazione

8. In considerazione dell'operatività delle società interessate dall'Operazione, quest'ultima è idonea a determinare sovrapposizioni di tipo orizzontale unicamente nel mercato della produzione e commercializzazione di calcestruzzo.

9. Il calcestruzzo è un prodotto semilavorato, utilizzato prevalentemente nel settore edilizio, ottenuto miscelando opportunamente cemento, materiali inerti (sabbia, ghiaia), acqua ed eventuali additivi.

10. Dal punto di vista geografico, in ragione della limitata trasportabilità e della rapida deperibilità del prodotto (dovuta a tempi di solidificazione piuttosto brevi), il mercato rilevante del calcestruzzo ha una estensione di tipo locale, individuabile, in base ai precedenti dell'Autorità, tramite *catchment area* tracciabili adoperando un raggio di 30 km attorno a ciascun impianto⁴. Va altresì rilevato che nel settore del calcestruzzo è ipotizzabile la sovrapposizione tra i bacini di utenza dei singoli impianti di produzione, con un effetto di omogeneizzazione delle condizioni di concorrenza in un'area geografica più ampia.

11. Gli impianti gestiti da CI sono localizzati nelle località di Brescia, Capriolo (BS), Cavriana (MN), Mantova, Acquafredda (BS), Ponti sul Mincio (MN), Manerba (BS), Lonato del Garda (BS), Sabbio Chiese (BS) e due distinti impianti a Montichiari (BS). Considerata la ridotta distanza e la continuità tra tali località – e quindi la notevole sovrapposizione tra i relativi bacini di utenza – le Parti, seguendo i precedenti dell'Autorità⁵, hanno fornito una stima degli effetti della concentrazione in tre distinte aree locali, tracciate attorno ad alcuni impianti situati in posizione "baricentrica" o comunque rappresentativa rispetto agli impianti limitrofi interessati dall'operazione, denominate Capriolo, Mantova e Montichiari-Sabbio Chiese-Ponti sul Mincio.

12. Tra le aree così individuate, i soci di CI risultano entrambi assenti sia nel bacino di Mantova che in quello di Montichiari-Sabbio Chiese-Ponti sul Mincio.⁶ Relativamente all'area di Capriolo, la sovrapposizione tra le Parti riguarda unicamente un impianto di Calcestruzzi che non rientra nel perimetro di quelli gestiti da CI. Si osserva, inoltre, che in tale area la posizione congiunta delle Parti risulta molto contenuta e pari a circa il [5-10%] del mercato⁷. Le Parti hanno altresì dichiarato che l'impianto di Calcestruzzi non rientrante nell'attività di CI, ma all'interno dell'area di Capriolo è destinato a servire una clientela strettamente locale e che, dal canto suo, Vezzola non detiene impianti attualmente attivi nella produzione e commercializzazione di calcestruzzo.

13. La esiguità delle sovrapposizioni orizzontali e la limitata presenza delle imprese madri di CI nei mercati locali interessati consentono inoltre di ritenere implausibili anche eventuali effetti restrittivi di natura verticale, ipoteticamente derivanti, ad esempio, alla attività di Italcementi, società che a sua volta controlla Calcestruzzi, nel mercato a monte della produzione e commercializzazione del cemento.

14. Inoltre, in considerazione della natura e della operatività delle imprese madri, le cui attività principali riguardano settori distinti e che hanno caratteristiche dimensionali e operatività geografica molto diversa da quella dell'impresa comune CI, si osserva che la operazione non appare idonea a determinare effetti di natura coordinata.

15. Alla luce delle considerazioni che precedono, la concentrazione in esame non appare quindi idonea a ostacolare in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e a determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non ostacola, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;

RITENUTO, altresì, che le pattuizioni tra le Parti che accompagnano l'operazione possono essere considerate accessorie alla operazione stessa nei soli limiti sopra indicati e che l'Autorità si riserva di valutare, laddove sussistano i presupposti, le suddette pattuizioni ove si realizzino oltre tali limiti;

³ [Cfr. Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni (2005/C 56/03), §36.]

⁴ [Cfr. provv. n. 20672 del 13 gennaio 2010, C10387 - Calcestruzzi/Ramo di Azienda di Best Beton, provv. n. 26515 del 30 marzo 2017, C12090 - Holcim Aggregati Calcestruzzi-Colabeton/Conferimento di rami di azienda a Cava di Cusago.]

⁵ [Cfr. C12090 - Holcim Aggregati Calcestruzzi-Colabeton/Conferimento di rami di azienda a Cava di Cusago.]

⁶ [In tali aree, inoltre, CI detiene a sua volta quote di mercato limitate, pari a circa il [5-10%] nell'area di Mantova e a circa il [15-20%] in quella di Montichiari-Sabbio Chiese-Ponti sul Mincio.]

⁷ [Essendo il calcestruzzo un prodotto fortemente omogeneo – e in ragione della disponibilità di dati – le Parti hanno calcolato le proprie quote di mercato in termini di volumi e non di valori.]

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli